



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 81/19**  
Lussemburgo, 24 giugno 2019

Sentenza nella causa C-619/18  
Commissione / Polonia

## **Le disposizioni della normativa polacca sull'abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema sono contrarie al diritto dell'Unione**

*Le misure controverse violano i principi dell'inamovibilità dei giudici e dell'indipendenza giudiziaria*

Il 3 aprile 2018, è entrata in vigore la nuova legge polacca sulla Corte suprema (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»). A norma di tale legge, l'età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema è stata abbassata a 65 anni. Il nuovo limite di età si applicava alla data di entrata in vigore della legge e si riferiva anche ai giudici di detto organo giurisdizionale nominati prima di tale data. La proroga della funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte suprema oltre l'età di 65 anni era possibile, ma era subordinata alla presentazione di una dichiarazione indicante la volontà del giudice interessato di continuare ad esercitare le proprie funzioni e di un certificato attestante che il suo stato di salute gli consentiva di far parte di un organo giudicante, nonché all'autorizzazione del presidente della Repubblica di Polonia. Per concedere tale autorizzazione, il presidente della Repubblica di Polonia non sarebbe stato vincolato ad alcun criterio, e la sua decisione non sarebbe stata oggetto di alcun controllo giurisdizionale.

Pertanto, ai sensi di tale legge, i giudici della Corte suprema in carica che avevano raggiunto l'età di 65 anni prima della data di entrata in vigore della suddetta legge o, al più tardi, il 3 luglio 2018 dovevano andare in pensione il 4 luglio 2018, a meno che avessero presentato, prima del 3 maggio 2018 incluso, la dichiarazione e il certificato summenzionati e sempre che il presidente della Repubblica di Polonia avesse accordato loro l'autorizzazione di proroga delle loro funzioni presso la Corte suprema.

Il 2 ottobre 2018, la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia<sup>1</sup>. La Commissione ritiene che la Polonia abbia violato il diritto dell'Unione<sup>2</sup> avendo, da un lato, abbassato l'età pensionabile e avendola applicata ai giudici nominati presso la Corte suprema fino al 3 aprile 2018 e, d'altro lato, avendo accordato al presidente della Repubblica di Polonia il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte suprema.

Con ordinanza del 15 novembre 2018, il presidente della Corte ha accolto l'istanza della Commissione di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato.

<sup>1</sup> Inoltre, in attesa della sentenza della Corte, la Commissione ha chiesto alla Corte, nell'ambito di un procedimento sommario, di ordinare alla Polonia di adottare i provvedimenti provvisori seguenti: 1) sospendere l'applicazione delle disposizioni nazionali relative all'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici della Corte suprema; 2) adottare tutte le misure necessarie per garantire che i giudici della Corte suprema interessati dalle disposizioni controverse potessero continuare ad esercitare le loro funzioni nello stesso posto, godendo nel contempo dello status e di diritti e condizioni di lavoro identici a quelli precedenti all'entrata in vigore della legge sulla Corte suprema; 3) astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento diretto alla nomina di giudici della Corte suprema in sostituzione dei giudici della Corte suprema interessati da tali disposizioni, nonché qualsiasi provvedimento diretto alla nomina del nuovo primo presidente della Corte suprema o alla designazione della persona incaricata di dirigere la Corte suprema in sostituzione del primo presidente di tale Corte fino alla nomina del nuovo primo presidente; 4) comunicare alla Commissione, al più tardi, entro un mese dalla notifica dell'ordinanza della Corte, e successivamente ogni mese, tutte le misure adottate dalla Polonia per conformarsi pienamente alla suddetta ordinanza. Con ordinanza del 17 dicembre 2018, la Corte ha accolto integralmente la domanda di provvedimenti provvisori della Commissione, fino alla pronuncia della sentenza in tale causa.

<sup>2</sup> L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

In udienza, la Commissione ha sottolineato che, nonostante le modifiche apportate dalla legge del 21 novembre 2018 alle disposizioni della legge sulla Corte suprema contestate nel presente procedimento, essa non era certa che detta legge del 21 novembre 2018 eliminasse le asserite violazioni del diritto dell'Unione, e che, in ogni caso, permaneva un interesse a una pronuncia della Corte in tale causa, considerata l'importanza che riveste l'indipendenza del potere giudiziario all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Con la sua odierna sentenza, la Corte rammenta, anzitutto, che il diritto dell'Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, i valori comuni indicati all'articolo 2 TUE<sup>3</sup>. Tale premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca, tra gli Stati membri e, in particolare, tra i loro organi giurisdizionali, nel riconoscimento di tali valori su cui si fonda l'Unione, tra cui quello dello Stato di diritto, e, dunque, nel rispetto del diritto dell'Unione che li attua.

Peraltro, sebbene l'organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell'Unione. Ne consegue che gli Stati membri devono stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi della Carta, nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Più specificamente, ogni Stato membro deve, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, garantire che gli organi facenti parte, in quanto «organo giurisdizionale» ai sensi del diritto dell'Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali in tali settori soddisfino i requisiti di una tutela siffatta. Per garantire che un organo come la Corte suprema sia in grado di offrire detta tutela, è di primaria importanza preservare l'indipendenza di detto organo. Di conseguenza, le norme nazionali censurate dalla Commissione nel suo ricorso possono essere vagliate alla luce dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

La Corte rileva, poi, che l'indispensabile libertà dei giudici rispetto a qualsivoglia intervento o pressione esterni richiede talune garanzie, come l'inamovibilità, idonee a tutelare le persone che svolgono la funzione giurisdizionale. Il principio di inamovibilità esige, in particolare, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l'età obbligatoria per il pensionamento o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest'ultimo abbia una durata determinata. Pur non essendo totalmente assoluto, questo principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità. Nel caso di specie, l'applicazione della misura consistente nell'abbassare l'età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema ai giudici già in carica presso tale organo giurisdizionale comporta la cessazione anticipata dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali di questi ultimi. Un'applicazione siffatta può essere ammessa solo se è giustificata da un obiettivo legittimo ed è proporzionata rispetto a quest'ultimo, e purché non sia atta a suscitare legittimi dubbi nei singoli quanto all'impermeabilità dell'organo giurisdizionale interessato rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

La Corte respinge l'argomento della Polonia secondo cui l'abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema a 65 anni derivava da una volontà di armonizzare tale età con l'età generale per il pensionamento applicabile a tutti i lavoratori in Polonia e di ottimizzare, in tal modo, la ripartizione delle fasce di età del personale di tale organo giurisdizionale. Sono, infatti, atti a suscitare seri dubbi quanto alle effettive finalità di tale riforma la relazione che accompagnava il progetto della nuova legge sulla Corte suprema, l'instaurazione di un nuovo meccanismo che consentiva al presidente della Repubblica di decidere, in modo discrezionale, di prorogare l'esercizio, in tal modo abbreviato, delle funzioni di giudice e il fatto che la misura contestata abbia interessato quasi un terzo dei membri in carica di detto organo giurisdizionale, tra i quali la prima presidente del medesimo, il cui mandato di sei anni garantito dalla Costituzione è stato ridotto. Inoltre, detta misura non appare né adeguata per conseguire le finalità addotte dalla Polonia né proporzionata. Di conseguenza, **la Corte dichiara che**

---

<sup>3</sup> Tale disposizione prevede, segnatamente, che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

**l'applicazione della misura di abbassamento dell'età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema ai giudici in carica presso tale organo giurisdizionale non è giustificata da una finalità legittima e lede il principio di inamovibilità dei giudici intrinsecamente connesso alla loro indipendenza.**

La Corte sottolinea, peraltro, che le garanzie di indipendenza e di imparzialità degli organi giurisdizionali richiedono che l'organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, essendo tutelato contro interventi o pressioni esterni, idonei a compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni, nel rispetto dell'obiettività e nell'assenza di qualsiasi interesse nella soluzione della controversia. Essa rileva, in proposito, che i requisiti e le modalità procedurali cui la nuova legge sulla Corte suprema subordina l'eventuale proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice della Corte suprema al di là dell'età ordinaria per il pensionamento non rispondono a tali esigenze. Infatti, siffatta proroga è ormai subordinata a una decisione del presidente della Repubblica che ha carattere discrezionale, poiché la sua adozione non è delimitata, in quanto tale, da alcun criterio oggettivo e verificabile e non deve essere motivata. Inoltre, una decisione del genere non può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale. Peraltro, il Consiglio nazionale della magistratura, quando è stato chiamato a fornire un parere al presidente della Repubblica prima che quest'ultimo adottasse la propria decisione, si è limitato, in generale e in assenza di una norma che lo obbligasse a motivarli, a rendere pareri, fossero essi favorevoli o sfavorevoli, talora privi di qualsiasi motivazione, talora accompagnati da una motivazione puramente formale. Pareri del genere non sono pertanto idonei a contribuire a guidare in modo obiettivo l'esercizio del potere discrezionale di cui il presidente della Repubblica è investito al fine di autorizzare a due riprese, ogni volta per tre anni, tra l'età di 65 e l'età di 71 anni, la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice della Corte suprema. La Corte conclude che tale potere è idoneo a suscitare legittimi dubbi, segnatamente nei singoli, quanto all'impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi che possono trovarsi contrapposti dinanzi ad essi.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*